



Ministero dell'Istruzione
dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale
per l'Emilia-Romagna

Ufficio Scolastico Provinciale di Modena

PROT.N. 20561

MODENA, 18 dicembre 2008

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche
Statali di ogni ordine e grado della provincia

LORO SEDI

e per conoscenza

alle OO.SS. DELLA SCUOLA

LORO SEDI

OGGETTO : Assunzione dei docenti supplenti non inclusi in questa provincia

Questo Ufficio riceve spesso quesiti relativi alla possibilità di prendere in considerazione, al fine delle assunzioni a tempo determinato del personale docente, le istanze informali di messa a disposizione di docenti non inclusi nelle graduatorie di questa provincia.

Come è noto, il Dirigente Scolastico, a norma dell'art. 7 comma 9 del Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo (D.M. 13 giugno 2007 n. 131), esaurite le proprie graduatorie di istituto, prima di ogni altra cosa scorre le graduatorie di altri istituti della provincia secondo un criterio di viciniorità. Esperito infruttuosamente questo tentativo, esamina le istanze informali pervenute al proprio istituto. E' buona norma ed è prassi generalizzata verificare d'ufficio, tramite l'interrogazione del Sistema Informativo, se gli aspiranti che si mettono a disposizione per eventuali supplenze siano o meno iscritti nelle graduatorie oppure siano in servizio in altra provincia.

E' ovvio che se l'aspirante che si mette a disposizione non è incluso nelle graduatorie di alcuna provincia né si trova comunque già in servizio, il Dirigente può procedere alla assegnazione della supplenza (sempre che l'aspirante sia in possesso dei requisiti generali e specifici per l'accesso al posto).

Qualora invece l'aspirante si trovi già in servizio in altra provincia, si deve dare applicazione all'art. 4 (Completamento di orario...) comma 1 del citato regolamento delle supplenze, a norma del quale " L'aspirante (...) conserva titolo (...) a conseguire il completamento esclusivamente nell'ambito di una sola provincia (...). Lo stesso divieto della cumulabilità tra due province è peraltro ribadito dall'art. 5 (Graduatorie di circolo e di istituto) comma 8 : "Coloro che hanno titolo ad essere inclusi nelle graduatorie ad esaurimento di una sola provincia hanno facoltà di scegliere, ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto, una provincia diversa da quella in cui figurano inclusi nelle graduatorie ad esaurimento medesime. Resta comunque preclusa, ai sensi dell'art. 4 comma 1, la cumulabilità di rapporti di lavoro in due diverse province."

Meno ovvio è stabilire se possa essere assunto chi, pur non risultando in servizio, si trovi comunque incluso nelle graduatorie di altra provincia. Pur in assenza di un esplicito divieto di assunzione di personale non in servizio incluso nelle graduatoria di altra provincia, occorre tener presente che l'opzione per una sola provincia è un principio sicuramente riscontrabile in diverse norme del regolamento per le supplenze ⁽¹⁾ e che tale principio va nel senso di prevenire la " concorrenza sleale" tra supplenti.

f.to IL DIRIGENTE
Gino Malaguti

(1) Si vedano in proposito, sul regolamento delle supplenze D.M. 13 giugno 2007 n. 131, gli articoli : 2 comma 3; 4 comma 1; 5 comma 6,7,8; 7 comma 9.